

## MEMORANDUM D'INTESA

TRA

**Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino**, rappresentata dal Segretario di Stato Andrea Zafferani, a ciò opportunamente autorizzato con delibera del Congresso di Stato n. del (doc. 1) (di seguito "San Marino")

E

**Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici**, società pubblica con sede in San Marino, rappresentata dal Presidente sig. Federico Crescentini, a ciò opportunamente incaricato con delibera del Consiglio di Amministrazione allegato (doc. 2) (di seguito "AASS")

E

**ZTE Italia s.r.l.**, società di diritto italiano, in proprio e nell'interesse delle società ad essa collegate, dei soci, dipendenti e delle proprie controllate, con sede legale a Roma (Italia), alla Via Laurentina, n. 455, 00142, partita IVA e codice fiscale 09460331003, rappresentata per il presente MdI dal suo amministratore delegato, Sig. Hu Kun, giusta procura allegata (doc.3) (di seguito "ZTE")

Di seguito denominate congiuntamente "Parti", o singolarmente, "Parte".

### PREMESSO CHE

1. San Marino ha approvato un percorso politico di settore ben definito e di conseguenza, per la sua realizzazione, ha manifestato l'esigenza di un adeguato supporto, nel breve e medio termine, per lo sviluppo di tutte le infrastrutture di telecomunicazioni ad alta tecnologia necessarie per ottimizzare e ampliare i servizi offerti in territorio e favorire lo sviluppo economico del paese e la nascita della concorrenza dei servizi di telecomunicazione all'utenza;
2. ZTE è una società leader nel settore delle telecomunicazioni, che sviluppa, implementa ed integra sistemi e infrastrutture di telecomunicazioni per consentire la funzionalità dei servizi e la ricerca di soluzioni basate su tecnologie moderne e avanzate, anche attraverso una costante ricerca e programmi di sviluppo;
3. ZTE ha in corso una collaborazione con uno dei maggiori operatori sul mercato Italiano della telefonia mobile per il quale sta sviluppando l'intera nuova rete che utilizzerà la medesima scelta tecnologica che San Marino intende adottare per la propria rete mobile. Questo favorisce la presenza di una nutrita e probante casistica tecnica necessaria ad affrontare al meglio le potenziali problematiche relative alla realizzazione dell'infrastruttura. Inoltre, proprio in ragione degli investimenti in fase di realizzazione sul mercato italiano e della similitudine del

tipo di tecnologia utilizzata, è possibile per Zte realizzare importanti economie di scala che possono apportare vantaggi al Progetto anche in termini di offerta economica.

4. ZTE, per le ragioni indicate nel punto precedente, è la società attualmente in grado di assicurare la possibilità di realizzare tecnicamente al meglio ed a costi più bassi possibile la realizzazione di una rete attiva condivisa, facilitando anche l'ingresso di nuovi operatori che si troveranno ad operare su piattaforme e modalità a loro già familiari;
5. il completamento e lo sviluppo della rete di telefonia mobile e l'ingresso di nuovi operatori di telefonia mobile nel territorio della Repubblica di San Marino è condizione prioritaria e necessaria per la realizzazione del progetto di cui al presente MDI;
6. per le finalità di cui al precedente punto 5 in premessa, San Marino ha contattato gli operatori non concessionari in San Marino, dai quali ha raccolto un vivo interesse verbale all'ingresso nel territorio della Repubblica e con i quali San Marino intende procedere e definire un manifestato interesse a breve termine;
7. al fine di perseguire gli scopi reciproci e gli interessi manifestati il 14 agosto 2017, le Parti hanno firmato una lettera d'intenti (doc. 4);
8. le parti intendono iniziare quanto prima le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui al punto 1;
9. le parti, hanno preso visione di alcuni dati di natura tecnica ed economica provvisori, elaborati con i dati ad oggi in possesso, valutando positivamente la fattibilità e la sostenibilità degli investimenti sulla base degli stessi. Le parti concordano sulla necessità di condividere un più approfondito Business Plan precedentemente all'avvenuta firma dell'Accordo Definitivo e dettagliato e quindi alla costituzione della Newco di cui all'articolo 1.2, con particolare riguardo agli aspetti tecnici ed economici del Progetto ed ai tempi di ammortamento dell'investimento. Il Business Plan deve essere discusso, verificato ed approvato in maniera condivisa dalle parti medesime, che, a tale scopo, possono avvalersi ciascuna di propri advisor accreditati.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti concordano, mediante la stipula del presente MDI, di avviare il progetto congiunto finalizzato alla realizzazione degli scopi di cui al punto 1 della premessa, come segue.

### **Articolo 1. TERMINI GENERALI**

#### **1.1. DECORRENZA**

Il presente Mdi ha effetti secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

## 1.2. SCOPO

Le Parti si impegnano, entro il 31 Gennaio 2018, a porre in essere una serie di incontri di natura tecnica, economica e commerciale, al fine di esaminare e concordare lo sviluppo della partnership per l'attuazione del Progetto, della durata di cinque anni, con particolare attenzione alla Rete Mobile, Rete in Fibra Ottica, ai prodotti e servizi di Centro di Elaborazione Dati.

San Marino si impegna a dare approvazione allo scorporamento (cd. *spin-off*) da AASS dell'attività di gestione della rete in fibra ottica.

AASS e ZTE, a seguito della firma dell'Accordo Definitivo, costituiranno congiuntamente una "NewCo", scaturente da un conferimento pari al 95% in capo ad AASS e la restante quota del 5% in capo a ZTE, con il compito di gestire l'infrastruttura di telecomunicazioni, fissa e mobile, da realizzarsi. In caso di cessione della quota di proprietà di Zte, anche parziale, questa deve essere preventivamente concordata con l'AASS e la Segreteria di Stato firmataria. Le parti si impegnano a che la NewCo acquisti attrezzature e servizi da ZTE ed a gestire la rete e gli accordi commerciali con i potenziali clienti.

Ad ulteriore specificazione, le Parti si impegnano a scegliere la tipologia societaria più idonea alla realizzazione del Progetto e al raggiungimento dello scopo dell'Mdi enunciato nel presente articolo.

## 1.3. OGGETTO DEL Mdi

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente costituisce una comunione di intenti ed esprime una linea d'azione comune. Di conseguenza, con la firma del presente atto, le parti concordano quanto segue:

- (i) il presente Mdi è da considerarsi giuridicamente vincolante tra le parti;
- (ii) l'inadempimento di qualsivoglia dovere e obbligazione prevista dal presente Mdi implica la responsabilità della Parte inadempiente, fatta salva l'ipotesi di impossibilità derivante da leggi e/o regolamenti, nel qual caso non si determina alcuna responsabilità in capo alle parti.

## **Articolo 2. CONTENUTI DELL'ACCORDO DEFINITIVO**

2.1. L'Accordo Definitivo deve comprendere, nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del presente Mdi, i seguenti contenuti e impegni:

### A. Obblighi in capo a ZTE:

- (i) assumere il ruolo di partner tecnico e strategico del progetto;

- (ii) assumere la responsabilità per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione con le tecnologie più moderne e avanzate focalizzate su:
  - il completamento e la diffusione della rete in fibra ottica, secondo le risultanze degli accordi tecnici da definirsi con AASS;
  - la diffusione della Rete Mobile in rete attiva condivisa (cd. Ran Sharing), macro e micro celle, con l'utilizzo delle più moderne tecnologie, che ridurranno l'impatto ambientale ed elettromagnetico ed anche i costi di manutenzione e gestione;
- (iii) su richiesta della NewCo, offrire supporto nella gestione di un "Data Center" e nei passaggi ulteriori relativi ad eventuali progetti di "Smart City";
- (iv) istituire, assumendosi tutti gli oneri includendo quelli finanziari, un centro di formazione di tecnici ed operatori del settore telecomunicazioni ed un laboratorio sulle tecnologie più avanzate, anche in collaborazione con le realtà formative locali, allo scopo di testare le nuove tecnologie e migliorare le competenze ingegneristiche dell'industria locale;
- (v) acconsentire ad AASS, in fase di contrattazione e di gestione della Newco, di intervenire con consulenti e professionisti di sua fiducia;
- (vi) supportare San Marino/Newco in ogni attività, in particolar modo a promuovere la proposta commerciale della NEWCO e alla produzione di un Business Plan sostenibile, così come ogni altra attività venga ritenuto opportuno dalle parti e laddove possibile, al fine del conseguimento degli obiettivi primari del progetto di cui al punto 1.2;
- (viii) dare risalto nazionale ed internazionale, anche attraverso appositi comunicati verso i media, dell'avvenuto accordo e relativo allo sviluppo del progetto.

#### B. Obblighi in capo a San Marino:

- (i) attivarsi per raccogliere in forma scritta le ricevute manifestazioni di interesse verbali all'utilizzo delle infrastrutture che la NewCo renderà disponibili, da parte di alcuni dei principali operatori di telefonia mobile presenti sul mercato italiano, al fine di concretizzare la richiesta di concessione ad operare nella Repubblica di San Marino da parte dei suddetti operatori;
- (ii) impegnarsi a istituire con una apposita normativa, nei tempi più brevi possibili, un'Authority alla quale demandare l'attività di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni al fine di una gestione paritaria fra gli operatori interessati, di verifica del rispetto delle regole previste e di supporto al raggiungimento degli scopi perseguiti in tale campo; in alternativa, trovare le più opportune modalità, anche in collaborazione con autorità esistenti, affinché gli operatori interessati ad entrare nel mercato sammarinese possano operare in un ambito regolamentare e far beneficiare l'utenza degli ambiti di libera concorrenza;

- (iii) garantire in base alla normativa vigente agli operatori di telecomunicazioni l'accesso alle concessioni necessarie ad operare nel mercato sammarinese senza barriere, utilizzando la nuova infrastruttura della NewCo;
- (iv) fatti salvi i limiti di legge, facilitare al massimo, anche con gli opportuni interventi legislativi e la previsione di procedure semplificate, l'ottenimento da parte degli operatori di telecomunicazioni di eventuali permessi, autorizzazioni, frequenze e quant'altro utile per l'attuazione del Progetto;
- (v) facilitare la disponibilità e l'accesso alla proprietà immobiliare pubblica sammarinese, per la diffusione del Progetto, fatti salvi eventuali impedimenti normativi e tenuto conto dell'inserimento della parte alta del territorio sammarinese nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Umanità tutelati dall'UNESCO;
- (vi) consentire l'uso di tecniche di scavo non invasive per le connessioni necessarie alla diffusione del Progetto, salvo eventuali impedimenti normativi e tenuto conto dell'inserimento della parte alta del territorio sammarinese nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Umanità tutelati dall'UNESCO;
- (vii) promuovere, laddove possibile, il Progetto in occasione di eventi pubblici, evidenziando la collaborazione con ZTE.

C. Obblighi in capo ad AASS:

- (i) attribuire la gestione della rete in fibra ottica alla NewCo, mantenendone la proprietà;
- (ii) finanziare l'investimento del Progetto.

2.2 Le Parti concordano che i dati acquisiti durante l'esecuzione dei summenzionati servizi sono a disposizione delle competenti istituzioni della Repubblica di San Marino, fermo restando qualsiasi limite normativo.

Con la sottoscrizione del presente MdI, le Parti si impegnano a non addivenire, per la durata di validità del MdI, con soggetti terzi, ad alcuna negoziazione e/o transazione relativa al Progetto di cui al presente MDI, fatte salve le negoziazioni con operatori già presenti in territorio o sulla base degli accordi già esistenti al momento della firma del presente MdI.

Le Parti si impegnano ad addivenire entro il 31 gennaio 2018 ad un Accordo Definitivo che preveda le fasi di realizzazione del progetto, i tempi delle stesse e gli impegni reciproci per realizzarlo, con l'obiettivo di rendere operativa l'infrastruttura entro al più tardi la fine del 2018.

2.3 Le parti concordano di costituire un Comitato Tecnico Paritetico, brevemente di seguito CTP, con le seguenti funzioni:

- (i) supervisionare e facilitare la realizzazione del Progetto, anche attraverso decisioni di carattere tecnico operativo;
- (ii) verificare nel tempo il corretto svolgimento dei punti programmatici ed eventualmente proporre alle Parti le necessarie modifiche in itinere al Progetto;
- (iii) agevolare la composizione bonaria delle controversie che dovessero sorgere fra le parti.

Il CTP deve essere composto da un numero di membri tale da rappresentare in maniera paritaria ciascuna delle parti.

### ARTICOLO 3: PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDENNIZZI

3.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale esistenti prima della data di inizio efficacia del presente MdI appartengono alla Parte che possedeva tali diritti prima di tale data. Nessuna parte ha diritto ad ottenere, in virtù del presente MdI, alcun diritto o proprietà sui diritti d'autore, sui brevetti, sui segreti commerciali, sui marchi o su ogni altro diritto di proprietà intellettuale né sul *know-how* di proprietà dell'altra Parte. Se le Parti, in forza del presente MdI, decidono di intraprendere un'attività di "sviluppo congiunto", quest'ultimo sarà disciplinato da un separato contratto di sviluppo che dovrà essere negoziato dalle parti in buona fede e perfezionato prima che ciascuna delle parti dia inizio allo sviluppo stesso.

### ARTICOLO 4: RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

4.1 Fatto salvo per le comunicazioni che ai sensi del presente MdI è previsto vengano effettuate a terzi, ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni concernenti le altre Parti, l'oggetto del MdI e le informazioni comunicate e/o scambiate in esecuzione dello stesso.

4.2 Ciascuna Parte adotta ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e impedire la loro divulgazione, in tutto o in parte, a terzi, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, restando inteso che la Parte divulgante non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in stretta ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o regolamento, ovvero richieste dalle Autorità di controllo competenti o dall'Autorità giudiziaria in relazione all'esecuzione del MdI. Al riguardo, ciascuna Parte si impegna a consultare l'altra Parte anticipatamente e concordare i termini di detta comunicazione e/o divulgazione delle informazioni,

nei limiti in cui ciò sia consentito. Resta esclusa dai suddetti vincoli la comunicazione relativa a circostanze già divenute di dominio pubblico.

4.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati raccolti ed elaborati in relazione al presente MdI nell'integrale rispetto della normativa nazionale vigente in materia, impegnandosi altresì al rispetto delle misure minime di sicurezza previste.

4.4 A tali fini, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, danno atto di essersi reciprocamente informate nonché di essere rispettivamente titolari del trattamento dei dati che mettono a disposizione durante e per l'effetto della esecuzione del presente MdI.

#### Articolo 5. TERMINE DI EFFICACIA E RISOLUZIONE

5.1. Il presente MdI è efficace dalla data in cui i rappresentanti delle Parti, muniti dei necessari poteri, lo sottoscrivono (Data di Inizio Efficacia) e resta in vigore fino all'ultimo giorno del quinto anno dalla data di inizio efficacia, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

5.2 Prima della firma dell'Accordo Definitivo e della nascita della NewCo devono essere verificate alcune condizioni indispensabili: in particolare, deve essere approvato il Business Plan, come previsto al punto 9 della Premessa, e devono essere verificate le manifestazioni di interesse all'utilizzo delle infrastrutture che la NewCo renderà disponibili con alcuni dei principali operatori di telefonia mobile presenti sul mercato italiano, di cui al punto 5 e 6 della Premessa.

5.3. Le parti si impegnano, entro il 31 gennaio 2018, ad approvare il Business Plan ed ad addivenire alle dichiarazioni di interesse di ingresso al mercato sammarinese di almeno uno degli operatori mobili italiani non licenziatari in San Marino, elementi necessari a dare efficacia al presente accordo vincolante e la conseguente nascita della NewCo. Le parti inoltre concordano, qualora non si fossero realizzate le condizioni previste agli obblighi di cui sopra entro il 31 gennaio 2018, di rendere comunque valido il presente accordo fino al 31 dicembre 2018: qualora entro questa data non si siano realizzate le condizioni iniziali di cui all'articolo 5.2, il presente MdI si riterrà risolto e le parti saranno libere da ogni impegno ed obbligo in questo previsto, in tal caso nessuna delle parti potrà pretendere dalle altre alcun risarcimento o rimborso di qualsiasi spesa nel frattempo sostenuta.

#### Articolo 6. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

6.1 In considerazione di quanto stabilito sia nella Premessa che agli articoli 1 e 4, le Parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere la responsabilità derivante dalla violazione dei doveri discendenti dal presente Accordo.

## Articolo 7. CONDIZIONI GENERALI

### Rapporti tra le Parti.

Ciascuna Parte è responsabile dei propri costi e spese tutte inerenti alle trattative e alle attività svolte per dare esecuzione al presente MdI, indipendentemente dalla conclusione dell'Accordo Definitivo

### Comunicazioni

Tutte le comunicazioni scritte previste dal presente MdI devono essere consegnate con mezzo comprovato dalla ricevuta di consegna e si considerano avvenute al momento del ricevimento.

### Forza maggiore

Le parti non sono responsabili in base al presente MdI per inadempimento causato da eventi o condizioni indipendenti dalla loro volontà, se la Parte inadempiente compia sforzi ragionevoli per adempiere.

### Modifiche

Qualsiasi modifica al presente MdI è ritenuta vincolante solo se redatta in forma scritta e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte.

### Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Il presente MdI, e con esso la sua conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e composizione delle controversie, nessun aspetto escluso, sarà regolato dalla legge della Repubblica di San Marino, restando esclusa l'applicazione dei principi internazionali che disciplinano il conflitto tra leggi. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed efficacia del presente MdI sarà competente in via esclusiva il Tribunale della Repubblica di San Marino, con espressa esclusione di ogni altro foro competente.

per San Marino

Andrea Zafferani

e-mail: andrea.zafferani@gov.sm

Copia a: Fabio Verbena

e-mail: fabio.verbena@gov.sm

Tel +39 0549 882576

per ZTE Italia s.r.l.

Hu Kun

e-mail: hu.kun@zte.com.cn

Tel. +39 06 81915856

per AASS

Federico Crescentini

e-mail: presidente@aass.sm

Tel. +39 0549 883718

Gli indirizzi a cui effettuare le notifiche possono essere soggetti a variazioni, che saranno comunicate con conseguente notificazione effettuata secondo le predette modalità.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

San Marino

Andrea Zafferani

---

ZTE Italia s.r.l.

Hu Kun

---

AASS

Federico Crescentini

---